

# Rapporto al messaggio 1780

## Della Commissione della Legislazione sul messaggio 22 dicembre 1971 che propone la modifica art. 416 e 417 del Codice di procedura civile

1.1. Il 1. gennaio 1972 è entrato in vigore il nuovo testo del X. titolo del Codice Svizzero delle Obligazioni che regola il contratto di lavoro. Gli art. 319 e seguenti del Codice delle Obligazioni hanno subito sostanziali modifiche. Adeguandosi alle altre legislazioni in materia (legge sulle fabbriche art. 29, legge sul lavoro a domicilio art. 19, legge sull' agricoltura art. 91) il nuovo art. 343 del Codice delle Obligazioni fa obbligo ai Cantoni di prevedere una procedura semplificata per le contestazioni che derivano dal rapporto di lavoro.

1.2. Fino ad un valore in lite di Fr. 5.000.--, calcolati unicamente in base al credito fatto valere in giudizio, senza riguardo a eventuali riconvenzioni, i Cantoni sono, tenuti a semplificare e snellire la procedura. Il giudice deve inoltre accertare d' ufficio i fatti ed a valutare le prove secondo il suo libero apprezzamento. Infine non possono essere messe a carico delle parti né spese né tasse giudiziarie, ad eccezione dei casi di lite temeraria; l' esenzione si riferisce tuttavia solo alle spese di giustizia in senso ristretto e non libera la parte soccombente dall' obbligo di rifondere le ripetibili all' avversario la competenza è riconosciuta, oltre che al giudice del domicilio della parte convenuta, a quello del luogo dove si trova l' azienda o l' economia domestica in cui viene prestata l' opera.

2. In adeguamento alle nuove disposizioni del Codice delle Obligazioni il messaggio propone una modifica dell' art. 416 CPC portando l' importo massimo per fare capo alla procedura speciale per le azioni derivanti da contratto di lavoro a Fr. 5.000.-- e dell' art. 417 lettera d) estendendo l' esenzione da tasse e spese giudiziarie ad ambedue le parti.

3.1. La Commissione ha ritenuto di non limitare l' esame alle due lievi modifiche proposte nel messaggio, ma di estenderlo a tutto il titolo V. del CPC.

3.2. L' art. 416 CPC è stato modificato nel senso che la competenza ad valorem corrisponde ora all' art. 343 del Codice delle Obligazioni. Si è tuttavia aggiunto un secondo capoverso per precisare, sempre in ossequio alla legge federale, che il valore della lite è determinato dalla domanda, indipendentemente da una eventuale riconvenzionale.

3.3. Non potendo escludere di fare valere anche in questa procedura una domanda riconvenzionale, si ribadisce, come lo prevede d' altronde già l' art. 174 CPC, che il giudice ha la facoltà di disgiungere le cause quando la riconvenzione dà luogo ad una istruzione troppo lunga in confronto a quella richiesta alla domanda principale. Una minoranza della Commissione aveva a questo riguardo proposto di sostituire la formulazione può ordinare la disgiunzione con il più vincolante deve. La maggioranza ha tuttavia veduto mai il Testo ripreso dall' art. 174 CPC per avere una formulazione uniforme nella legge. Essa concorda però con la minoranza che, date le particolari, di questa procedura, la disfunzione si imporrà assai più di frequente che non nell' ambito di quella ordinaria.

Un nuovo capoverso 2 prescrive poi che in caso di disgiunzione l' attore pub, prima della sentenza definitiva sulla riconvenzione esigere la somma riconosciuta, nei limiti dell' art. 323 b) cpv. 2 del Codice delle Obligazioni, cioè nella misura che non può essere opposta l' eccezione di compensazione.

3.4. La nuova lettera el riprende la lettera d) del messaggio. Un secondo capoverso, aggiunto nel corso della discussione commissionale, rinvia per le ripetibili agli art. 148 e seguenti CC. Queste seguono pertanto la regola normale.

3.5. L' esame del messaggio ha riproposto il problema generale della procedura applicabile. Il testo attuale del CPC riferendosi agli art. 291 e seguenti riprende semplicemente l' impostazione data dalla legge precedente senza tenere conto che il nuovo codice ha regolato in modo assai esauriente la procedura accelerata che con poche modifiche potrebbe confacersi meglio alle vertenze in esame. Si è per conseguenza da la seguente nuova formula all' articolo 418 CEIC: << Per quanto non stabilito diversamente nel presente titolo sono applicabili gli art 3R9 e seguenti regolanti la

procedura accelerata ( titolo III, capitolo I ) >>.

4. La Commissione ritiene che con Le modifiche apportate si abbia codificato una procedura che permetta di tutelare in modo efficace i diritti di deve chiedere il pagamento di un salario, sena d' altra parte ,pregiudicare la ricerca di una soluzione giusta. I brevi termine della procedura accelerata dovrebbero permettere uno svolgimento celere delle vertenze.

5. L'esame del presente messaggio ha rilevato l' opportunità di rivedere il limite dell' appetibilità che, a mente della Commissione, dovrebbe essere portato a Fr. 4.000,-. La relativa proposta verrà formulata attraverso un' iniziativa parlamentare.

Proponiamo per conseguenza di volere aderire al messaggio con le bonifiche di cui al testo che si allega.

**Per la Commissione della Legislazione:**

C. Sganzi, relatore  
Ballinari -Bezzola,  
con riserva Bignasca - Nesi - Paltenghi -  
Gardosi - Scacchi -Tognini.

Disegno di

**LEGGE**

che modifica gli art. 416, 417 e 418 del Codice di procedura civile del 17 febbraio 1971 (procedura per azioni derivanti dal contratto di lavoro) (del..... )

**Il Gran Consiglio  
della Repubblica e Cantone Ticino**

- visti il messaggio 22 dicembre 1971 n. 1780 del Consiglio di stato e il rapporto 25 febbraio 1972 n. 1780 R della Commissione della Legislazione, rapportato 25 febbraio 1972 n. 1780 R della commissione della Legislazione,

**d e c r e t a :**

**Art. 1**

L' art 416 del Codice di procedura civile è modificato come segue:

**Art. 416**

Competenza

Le azione concernenti le controversie derivanti dal contratto di lavoro sono proposte, quando il valore non sia superiore ai Fr 500,-, al giudice di pace, e quando il valore non superi i Fr. 5.000,-, al pretore, secondo le disposizioni seguenti. Il valore della lite è determinato dall' ammontare della domanda indipendentemente da eventuali domande riconvenzioni.

---

**Art. 2**

L' art. 417 del Codice di procedura civile è abrogato e sostituito dal seguente:

**Art. 417**

Procedura

La procedura è la seguente:

- a) la citazione sarà spiccata dal giudice su istanza, anche solo verbale, della parte attrice; il giudice cita le parti che si spiegano oralmente, espongono i fatti e le loro ragioni, propone le domande, producono i documenti e indicano i mezzi di prova di cui intendono valersi. Tutte le eccezioni devono essere proposte cumulativamente con il merito;
- b) è ammesso il patrocinio di avvocati e di impiegati di associazioni professionali, riservato l' art. 301;
- c) il giudice procede d' ufficio a tutte le indagini necessarie per sbagliare i fatti decisivi di causa; egli non è vincolato dalle domande di prova delle parti;
- d) il giudice può ordinare la disgiunzione del giudizio su una eventuale riconvenzione quando questa dia luogo ad una istruzione troppo lunga in confronto a quella richiesta dalla domanda principale. L' attore in questo caso può, prima della sentenza definitiva sulla riconvenzione, esigere la somma riconosciuta nei limiti dell' art. 323 b), cpv. 2 del Codice delle Obbligazioni;
- e) alle parti non possono essere imposte né tasse né spese giudiziarie; tuttavia il giudice può infliggere una multa sino a Fr. 100,-- alla parte temeraria e metterle a carico le tasse e le spese o parte di esse. Per le ripetibili sono applicabili gli art. 148 e seguenti CPC.

---

### **Art. 3**

L' art. 418 del Codice di procedura civile è abrogato e sostituito dal seguente:

### **Art. 418**

#### Diritto suppletorio

Per quanto non stabilito diversamente nel presente titolo SODO applicabili gli art. 389 e seguenti, regolanti la procedura accelerata (Titolo III, capitolo I).

---

### **Art. 4**

Le azioni concernenti controversie derivanti dal contratto di lavoro di un valore litigioso da Fr. 3.000,-- a Fr. 5.000,-- dopo il 1. gennaio 1972 verranno d' ufficio trattate, con l' entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura prevista dagli art. 416 e seguenti CPC.

---

### **Art. 5**

Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in e con effetto a contare dal 1. gennaio 1972.

